

N. R.G. 6022/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI VICENZA

II SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. (C.F. 00204010243), con l'avv.
CARBONETTI FRANCESCO e l'avv. TESEI MASSIMO (TSEMSM71H14H501M) del
Foro di Roma, nonché l'avv. SEBASTIANO FABIO (SBSFBA74D09L840K), con studio
in VIALE DANTE 3 a VICENZA;

contro

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO –
SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 00275710242), con l'avv. MAI PAOLA di Vicenza e
l'avv. MANENTE DIEGO (MNNDGI55S28E507G) VIA MIRANESE 448 30030
CHIRIGNAGO;

con la chiamata in causa di

**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECILTY SE - RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA** (p.i. 06385250961), con l'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO
e l'avv. GIANELLI MASSIMILIANO del Foro di Milano nonché l'avv. RASIA LUCA
MARCO (RSALMR64L10L551X) PIAZZA DELLA LIBERTÀ 32 36100 ALTAVILLA
VICENTINA;



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI (c.f. 00875360018), con l'avv.
BOCCUNI COSIMO ROBERTO di Vicenza

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Concorrenza sleale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice Banca Popolare di Vicenza SPA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

- *accertare e dichiarare che la condotta della Cassa, descritta in narrativa, viola il divieto di concorrenza sleale sancito dall'art. 2598 c.c., ovvero, in via subordinata, l'art. 2043 c.c. e conseguentemente;*
- *inibire alla Cassa convenuta la continuazione e la ripetizione della condotta stessa;*
- *accertare e dichiarare la responsabilità della Cassa convenuta in ordine ai danni subiti e subendi dalla Banca e, per l'effetto, condannare la convenuta stessa al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Banca da quantificarsi nella misura di cinque milioni di Euro, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata secondo giustizia o subordinatamente secondo equità;*
- *adottarsi ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ad eliminare gli effetti della concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c.;*
- *con vittoria di spese e compensi di lite*

Per parte convenuta Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola

1. Nel merito, ferma l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, co. 3, nn. 4 e 5 c.p.c. per le ragioni esposte, respingersi le domande attoree siccome infondate.

2. In via subordinata, previo rigetto delle domande delle compagnie assicuratrici di non aderenza alle conclusioni dell'odierna convenuta, nonché delle relative eccezioni, dichiarare tenute Allianz Global Corporate & Specilty SE Sede Secondaria di Milano, in



persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano 20122 c.so Italia 23, e Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino 10122 via Corte d'appello 11, a manlevare e tenere indenne la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola Credito Cooperativo- Società Cooperativa di qualsiasi onere e/o spesa che la stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice.

3. Spese e compensi di lite rifiuti.

In via istruttoria

Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che il Foglio Finanza News viene consegnato singolarmente a mezzo posta elettronica ad una ristretta cerchia di clienti della Cassa circa 75 individualmente e nominativamente determinati e a loro richiesta.

2) Vero che il Foglio Finanza News n. 260 del 16.5.2014 è stato consegnato con le modalità di cui sopra ai soli clienti in indirizzo mail (doc. 9) che mi viene rammostrato.

Si indica a teste il dott. Cristian Bresolin, responsabile dell'ufficio finanza di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola.

Per parte terza chiamata Reale Mutua Assicurazioni

1.- Nel merito, in via principale. Rigettarsi ogni domanda nei confronti della convenuta Cassa di Brendola, per l'effetto nulla disponendosi sulla domanda di manleva nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni in quanto assorbita, ferma la condanna alle spese della parte soccombente.

2.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi che vengano accolte in tutto od in parte le domande attoree nei confronti della convenuta Cassa di Brendola, rigettarsi ogni domanda nei confronti dei Reale Mutua per i motivi di cui in atti.

3.- Nel merito, in via di ulteriore subordine. Nella denegata ipotesi che si ritenga sussistente la garanzia assicurativa a carico di Reale Mutua per la manleva azionata da Cassa di Brendola contenersi l'indennizzo dovuto nei limiti tutti di contratto, ivi compresi quelli di massimale, previa detrazione di ogni franchigia e/o scoperto contrattuale.

4.- Spese di lite rifiute.



Per parte terza chiamata Allianz Global Corporate & Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia

in via principale

vista – per i motivi di cui in narrativa - la carenza di copertura assicurativa della Polizza “RC AMMINISTRATORI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI” n. 030332066, respingere la domanda con cui la convenuta Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa chiede che ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE – Rappresentanza Generale per l'Italia la tenga indenne e manlevata da qualsiasi onere o spesa che la stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice, ed in ogni caso respingere tale domanda come conseguenza dell'accertamento dell'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte da Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. contro Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa;

in via ulteriormente subordinata

- nella denegata ipotesi, non creduta da questa difesa, in cui venisse accolta, anche solo parzialmente, la domanda con cui la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa chiede di essere manlevata e tenuta indenne da ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - Rappresentanza Generale per l'Italia per qualsiasi onere o spesa che la stessa fosse condannata a corrispondere a parte attrice, dichiarare, per i motivi cui in narrativa, che ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - Rappresentanza Generale per l'Italia è obbligata a manlevare e tenere indenne la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo – Società Cooperativa nei Limiti e nei Sotto Limiti previsti dalla Polizza “RC AMMINISTRATORI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI” n. 030332066 ed in proporzione della sua quota di coassicurazione pari al 60%;

in via istruttoria

- senza inversione dell'onere probatorio, con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, produrre nuovi documenti ed esperire ogni altra opportuna ed ammissibile istanza istruttoria;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per Legge.

MOTIVAZIONE



Fatto e svolgimento del processo

Cassa Rurale e Artigiana di Brendola distribuisce un quindicinale denominato “*Finanza News*”, che si definisce una “ricerca in materia di investimenti”. Nel n. 260 del 16.5.2014 è comparsa, a pag. 2, nella sezione “*Italia – Titoli sott’occhio*”, la frase “*PS: largamente sconsigliabile la partecipazione all’aumento di capitale della Popolare Vicenza*”.

Con atto di citazione notificato il 25.6.2014 Banca Popolare di Vicenza scpa (in seguito s.p.a.) si duole di tale fatto, che considera una forma di concorrenza sleale denigratoria posta in essere dall’istituto concorrente o comunque un atto illecito che ha cagionato all’attrice un rilevante danno. Ha convenuto pertanto Cassa Rurale e Artigiana di Brendola concludendo come in epigrafe.

Cassa Rurale e Artigiana di Brendola ha chiesto il rigetto delle domande attoree affermando che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 2598 c.c., che la condotta deprecata in citazione non ha natura denigratoria e che in ogni caso nessun danno è derivato all’attrice. In subordine ha chiesto di essere manlevata dalle due compagnie di assicurazione, Reale Mutua e Allianz Global Corporate & Specialty, con le quali ha stipulato polizze assicurative per perdite derivanti da richieste di risarcimento o da responsabilità professionale.

Entrambe le terze chiamate hanno contestato la sussistenza della copertura assicurativa e la fondatezza della richiesta di risarcimento attorea, concludendo come riportato in epigrafe.

Il giudice istruttore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni senza dare corso ad attività istruttoria.

Diritto

Le domande di parte attrice non sono fondate.

Il “consiglio” contenuto nella pubblicazione quindicinale in esame è parte di una breve nota volta a dare agli investitori generici suggerimenti circa le possibili scelte di acquisto di titoli sul mercato italiano. Non costituisce una raccomandazione nel senso indicato da parte attrice, o comunque non può dirsi soggetta ai limiti ed obblighi previsti dall’art. 69 ter del Regolamento CONSOB 14.5.1999 n. 11971 (oggi abrogato dalla deliberazione CONSOB 22.3.2017 n. 19925), in quanto è evidentemente, almeno nella parte in cui compare la frase



di cui si duole l'attore, privo di pretese di completezza. La rubrica "titoli sott'occhio" contiene valutazioni e suggerimenti sommari che possono al più essere considerati spunti di riflessione per successivi approfondimenti da svolgersi prima di qualsiasi decisione in tema di investimenti. L'intera pubblicazione, peraltro, precisa che i report in essa contenuti non possono soddisfare ogni esigenza informativa.

La frase riporta palesemente un'opinione dell'autore e non riferisce fatti. L'opinione, in quanto tale, non può che essere fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. L'opinione ha ad oggetto un fatto (l'offerta al pubblico di azioni nell'ambito di un aumento di capitale della banca attrice) che interessa il pubblico e ha un rilievo generale. Presupposti di liceità dell'espressione di un'opinione critica come quella in esame, anche se valutata in relazione all'applicazione delle regole di leale concorrenza di cui all'art. 2598 c.c., sono la verità (anche putativa) del fatto presupposto e la sua rappresentazione in forma civile (Cass. 22042/16, rv. 642637; la sentenza persegue una linea interpretativa consolidata, che si rinviene anche in pronunce assai risalenti, Cass. n. 1535/65, rv. 312924). Nel caso in esame il fatto presupposto è costituito dall'aumento di capitale di Banca Popolare di Vicenza, effettuato secondo le condizioni che la stessa emittente ha indicato nella Nota di Sintesi depositata presso CONSOB. Come evidenziato dalla convenuta, già in questa nota erano evidenziate circostanze estremamente rilevanti per la valutazione dei consistenti rischi connessi all'investimento proposto. In particolare ciò derivava dal fatto che il valore dell'emittente e quindi delle azioni derivava da una unilaterale determinazione dell'assemblea dei soci e non era il frutto di una valutazione di mercato, tanto che il valore fissato era del tutto disallineato rispetto a quello delle banche con azioni quotate. I successivi sviluppi hanno dimostrato quanto fondato fosse il consiglio dato da *Finanza News*, in quanto il prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza è drammaticamente crollato. Non può quindi rimproverarsi all'autore delle note in esame di avere espresso un giudizio sulla prospettiva di investimento derivante dagli aumenti di capitale del 2014 dell'attrice fondandosi su fatti inveritieri: fatti che giustificavano un giudizio come quello in esame già al tempo in cui esso venne formulato.



Quanto alla forma con la quale è espresso il giudizio, essa non trascende i limiti di continenza formale. Non vi sono nella pubblicazione affermazioni ingiuriose, né attacchi puramente offensivi alla banca attrice.

Quanto sopra è sufficiente per ritenere infondate tutte le domande formulate da parte attrice.

L'attrice, quale parte soccombente, è tenuta a risarcire alla convenuta le spese di giudizio. Tale obbligo si estende anche alle spese sostenute per la difesa dalle assicurazioni chiamate in causa, posto che la convenuta ha non irragionevolmente operato tale chiamata in ragione delle domande svolte nei suoi confronti dall'attrice e oggi rigettate. La liquidazione delle spese è la seguente:

fase	Convenuta	Reale Mutua	Allianz
studio	3.000,00	1.600,00	1.600,00
introduttiva	1.900,00	1.100,00	1.100,00
istruttoria/trattazione	4.300,00	1.200,00	1.200,00
decisione	4.800,00	2.500,00	2.500,00
totale compensi	14.000,00	6.400,00	6.400,00
spese generali	2.100,00	960,00	960,00
esborsi	537,38	-	-
totale	16.637,38	7.360,00	7.360,00

Non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna Banca Popolare di Vicenza s.p.a. a rifondere a Cassa Rurale e Artigiana di Brendola le spese di lite liquidate in € 16.637,38, oltre ad IVA e CPA se dovute;
- 3) condanna Banca Popolare di Vicenza s.p.a. a rifondere a Società Reale Mutua Assicurazioni le spese di lite liquidate in € 7.360,00, oltre ad IVA e CPA se dovute;
- 4) condanna Banca Popolare di Vicenza s.p.a. a rifondere a Allianz Global Corporate & Specialty – Rappresentanza Generale per l'Italia le spese di lite liquidate in € 7.360,00, oltre ad IVA e CPA se dovute.



Vicenza, 15 settembre 2017

IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani

IL CASO.it

